

LS ALERT

Gennaio 2021

a cura di LS Lexjus Sinacta – Area Internazionale (Bologna)

L'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 26 ottobre 2020, attuativo del regolamento (UE) 655/2014 che istituisce l'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari

Dal 1 dicembre 2020, è pienamente operativo in Italia il Reg. UE n. 655/2014 del 15 maggio 2014, in forza del quale il creditore di una somma di denaro può ottenere che il Giudice di uno Stato Membro emetta una c.d. ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari del debitore detenuti in un altro Stato Membro.

Il provvedimento può essere ottenuto dal creditore *inaudita altera parte* (i.e. senza che il debitore possa intervenire a propria difesa), anche prima che venga emessa una decisione di merito, se il creditore fornisce prove sufficienti a dimostrare la verosimile esistenza del proprio credito. Il creditore deve comunque dimostrare al giudice l'esistenza di un rischio reale che giustifica la necessità di "congelare" il conto del debitore.

L'ordinanza emessa in uno Stato Membro in conformità al regolamento è automaticamente riconosciuta ed eseguibile negli altri Stati membri, senza la necessità di una procedura speciale di riconoscimento o di una dichiarazione di esecutività.

Si tratta pertanto di un importante strumento sia per i creditori italiani che intendono chiedere al Giudice italiano un'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti di un debitore detenuti in un altro Stato Membro, sia per i creditori di uno Stato Membro che intendono sequestrare i conti bancari di un debitore detenuti in Italia.

m.bertini@lslex.com

Gli Emirati Arabi Uniti annunciano la rimozione delle restrizioni alla detenzione di quote di maggioranza di società commerciali *onshore* da parte di soggetti stranieri

Lo scorso 23 novembre 2020, l'agenzia di stampa ufficiale degli UAE ha annunciato l'adozione di un decreto federale che apporta modifiche significative alla legge sulle società commerciali (*UAE Commercial Companies Law* n. 2 del 2015), ai sensi del quale i soggetti stranieri potranno detenere fino al 100% del capitale sociale delle società *onshore*.

Stando alle informazioni ad oggi disponibili, le novità più rilevanti parrebbero essere: i) l'eliminazione dell'obbligo previsto dall'attuale normativa di riservare a favore di un c.d. *local partner* (persona fisica di nazionalità emiratina o società di diritto emiratino) una quota almeno pari al 51% del capitale di società *onshore*; ii) l'eliminazione dell'obbligo, per la società locale, di nominare e avvalersi del c.d. *registered agent* per l'espletamento delle formalità amministrative locali.

Sebbene il testo ufficiale del decreto non sia stato ancora pubblicato, si tratta di una novità di assoluto rilievo che renderà decisamente più agevole l'operatività in loco delle imprese italiane. Tuttavia, fino a quando non sarà disponibile il testo delle norme la portata o i dettagli delle modifiche rimangono incerti.

m.bertini@lslex.com

DAC 6: il MEF detta le regole tecniche e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri

A partire dal 1° gennaio 2021 i soggetti individuati dall'art. 2 del d.lgs. 100/2020 (che ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2018/822 – cd. DAC 6) sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate i cosiddetti “meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica”, ovvero schemi, accordi o progetti, riguardanti l'Italia e una o più giurisdizioni estere, diretti a ottenere vantaggi fiscali e che presentano determinate caratteristiche specificate dal d.m. 17 novembre 2020.

I termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni soggette ad obbligo di notifica, così come le regole per la successiva trasmissione delle informazioni da parte della Agenzia delle entrate alle Autorità competenti degli altri Stati Ue, sono definiti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 Novembre 2020, a norma del quale:

- a) le comunicazioni dovranno essere effettuate, anche tramite incaricati e utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel, entro 30 giorni dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione o avviato oppure dal giorno seguente a quello in cui è stata fornita, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per la sua attuazione;
- b) entro il 31 gennaio 2021 (ovvero entro 30 giorni dalla decorrenza dell'obbligo) dovranno altresì essere effettuate le comunicazioni relative al periodo 1° Luglio 2020 – 31 Dicembre 2020, mentre le comunicazioni relative al periodo 25 Giugno 2018 – 30 Giugno 2020 dovranno essere effettuate entro il 28 Febbraio 2021;
- c) gli intermediari devono presentare all'Agenzia delle entrate una relazione periodica trimestrale relativa ai meccanismi commerciabili, la cui prima scadenza è prevista il 30 Aprile 2021.

c.romeo@lslex.com

Adeguamento del contenuto della Documentazione Transfer Pricing alle Linee Guida OCSE

Ad oltre due anni dal D.M. 18 maggio 2018, che ne prescriveva l'emanazione, è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 360494/2020 che modifica, già per il periodo di imposta 2020, la disciplina italiana in materia di Documentazione Transfer Pricing.

Le novità introdotte dal Provvedimento sono diverse e particolarmente incisive: una per tutte, la previsione della firma elettronica con marca temporale che dovrà essere apposta sulla documentazione prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta cui si riferisce, da parte della società.

È pertanto fondamentale che le società italiane appartenenti a gruppi multinazionali:

- a) qualora abbiano già adottato e sviluppato la Documentazione Transfer Pricing nei precedenti anni di imposta, riorganizzino le informazioni e predispongano gli ulteriori documenti da includere nella Documentazione alla luce dei nuovi standard; ovvero
- b) qualora intendano adottare la Documentazione Transfer Pricing per la prima volta con riferimento all'anno di imposta 2020, organizzino tempestivamente le attività alla luce dei nuovi standard introdotti.

c.romeo@lslex.com

La Commissione Europea presenta la proposta di Regolamento sul Mercato Unico dei Servizi Digitali (“Digital Services Act”)

Il 15 dicembre 2020, la Commissione Europea ha presentato una proposta di Regolamento sul Mercato Unico dei Servizi Digitali (“Digital Services Act”), che intende sostituire la Direttiva 2000/31/CE (“Direttiva e-commerce”) a vent'anni dalla sua emanazione.

Il Digital Services Act prevede nuove regole per i servizi di intermediazione on line, che si applicheranno nei confronti di tutti gli intermediari online che offrono i loro servizi nel Mercato Unico, siano essi stabiliti nell'UE o al di fuori di essa. Il Digital Services Act intende migliorare in modo significativo i meccanismi per la rimozione dei contenuti illegali e per la protezione efficace dei diritti degli utenti online.

Il Digital Services Act ha la finalità di fornire alle imprese europee un quadro normativo moderno, chiaro e trasparente che garantisca il rispetto dei diritti e l'applicazione degli obblighi degli intermediari online, dei fornitori di servizi di hosting e delle piattaforme online. Le nuove norme ridurranno notevolmente i costi connessi al rispetto di 27 regimi normativi diversi nel Mercato Unico, unificando i diversi requisiti di compliance in un'unica normativa.

f.zonno@lslex.com

Per maggiori informazioni:



Marco Bertini

m.bertini@lslex.com



Claudia Romeo

c.romeo@lslex.com



Filomena Zonno

f.zonno@lslex.com